



COMUNE DI PILA

C.F. 82001310026
P.IVA 01627200023

via Roma n°19 – 13020 Pila (VC)

tel. 0163-71327 – fax 0163-72949 – pila@ruparpiemonte.it – www.comune.pila.vc.it

Ufficio tecnico

Pila, 22/05/2020

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

**D. Lgs. n° 42 del 22/01/2004 - L.R. 32/2008
n. 03/2020**

Legge Regionale 32/2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22/01/2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) – D.P.R. 13/02/2017 n. 31.

Ditta: **SALINA MARCO**

Località: **Alpe di Mera – Località Ruscàa**

Natura dei lavori: **intervento di recupero edilizio di fabbricato d'alpeggio.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. L.vo n. 267 del 18/08/2000

Premesso :

- che il Decreto L.vo n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i. “ Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 06/07/2002 n. 137 “, attribuisce l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici allo Stato ed alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte Terza del medesimo Codice;
- che la L.R. n. 20 del 03/04/1989 “ Norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesaggistici “stabilisce le procedure e le competenze al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche ;
- che la L.R. n. 32 del 01/12/2008 “ Provvedimenti urgenti di adeguamento al D. Lvo n. 42 del 22/01/2004 “ delega ai Comuni dotati di Commissione Locale per il Paesaggio le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a vincolo di tutela del paesaggio, ad eccezione degli interventi di competenza regionale elencati all’art. 3, comma 1, della stessa legge;

Vista la deliberazione Consiliare in data 12 gennaio 2016 n. 2 recante l’istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio in Convenzione con il Comune di Scopello ed approvazione del relativo regolamento;

- Dato atto che con Determinazione Regionale n. 35 del 04/02/2016 i Comuni di Scopello e Pila sono stati inseriti nell'elenco dei Comuni che, istituendo la Commissione Locale per il Paesaggio, hanno assolto alle condizioni richieste dal D. Lvo n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i. e della L.R. n. 32 del 01/12/2008 e s.m.i. e pertanto rimangono subdelegati al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche non di competenza regionale;
- Visto il D.P.R. 13/02/2017 n. 31 “ Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata “;
- Vista la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica prodotta in data 25/10/2019 prot. 1139, e successive integrazioni, dalla ditta Salina Marco, residente in Varallo, Viale C. Battisti n. 87 – SLN MRC 77R27 L669N – per eseguire l'intervento di recupero edilizio di fabbricato d'alpeggio ubicato in area sottoposta a vincolo ambientale, T.U. D.lgs. 42/2004, art. 136 (bellezze panoramiche “Alpe di Mera) ;
- Accertato che l'intervento di cui trattasi rientra fra quelli previsti dall'art.3, comma 2, L.R. 32/2008, il cui rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica rimane delegato ai Comuni previo parere della Commissione Locale per il Paesaggio, istituita ai sensi dell'art. 4 della L.R. 32/08;
- Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegati all'istanza a firma del progettista geom. Luca Cravanzola, con studio in Via Vietti n. 1 a Varallo (VC);
- Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio come da verbale n. 26/2019 in data 03/12/2019;
- visto che in data 20/01/2020 con nota prot. n. 70 questo Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n.42/2004 richiedeva parere alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano – Cusio – Ossola e Vercelli;
- preso atto che con nota prot. 565, datata 06/05/2020, trasmessa tramite mail, la medesima Soprintendenza esprimeva parere favorevole con le seguenti prescrizioni :
 - le murature in pietra a vista siano realizzate con pietre di recupero o materiale locale analogo a quello esistente per tipo pezzatura, cromia e tecnica di posa;
 - tutti i serramenti siano di forma rettangolare a taglio verticale con dimensioni e suddivisione in partiture proprie della tipologia tradizionale locale;
 - il manto di copertura sia realizzato con piode di recupero o con caratteristiche simili alle piode tradizionali, lavorate a spacco su tutti i lati, al fine di conferire alla copertura l'aspetto caratteristico della tecnica costruttiva tradizionale locale; in alternativa, in caso di impossibilità, sia realizzato provvisoriamente in lamiera messa in opera in modo tale che in futuro possa essere ripristinata la copertura in piode.
- visto il D.Lgs 42/2004 del 22.01.2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. 32/2008 del 01/12.2008 e s.m.i.;
- visto il D.P.R. 13/02/2017 n° 31;
- preso atto della D.G.R. n. 233-35836 di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale

AUTORIZZA

il sig. **SALINA Marco**, come meglio sopra identificato, ad effettuare **“l'intervento di recupero edilizio di fabbricato d'alpeggio”** sito in località “Alpe Ruscàa” come da elaborati tecnico – progettuali allegati e nel rispetto delle prescrizioni di cui al sopra riportato parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano – Cusio – Ossola e Vercelli.

La presente autorizzazione paesaggistica è rilasciata esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico ambientale e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistico - edilizie sulla base delle quali dovrà essere acquisito specifico titolo abilitativo o presentata Comunicazione o Segnalazione in conformità alla vigente normativa.

In conformità ai disposti di cui all'art. 146, commi 11 e 13 del D. Leg.vo 42/2004, una copia della presente Autorizzazione Paesaggistica sarà trasmessa alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano – Cusio – Ossola e Vercelli e trimestralmente, unitamente al parere della Commissione Locale del Paesaggio Regione Piemonte ed al parere della Soprintendenza, verrà trasmessa alla Regione Piemonte.

La presente Autorizzazione Paesaggistica vale per un periodo di cinque anni dalla data del rilascio, trascorso il quale se i lavori non sono ultimati dovrà essere rilasciata una nuova autorizzazione.

Il Responsabile del Servizio

(Garavaglia dott. Tiziano)